



Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci
10 ottobre 2022

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 20:30 in Bologna, nella sede sociale in via de' Musei 8 presso il Museo Civico Archeologico, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Coro Athena convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. illustrazione delle ulteriori modifiche statutarie per adeguamento ai nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo Settore (CTS);
2. approvazione delle modifiche allo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 16 del vigente Statuto, il Presidente dell'Associazione, Laura Zambonin, e viene eletta ad assumere la funzione di Segretario Alessandra Chierici.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è andata deserta, con l'ausilio del Presidente Onorario Paola Giovetti verifica, tramite appello e riscontro visivo, la presenza dei soci e dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare a norma di Statuto.

Sono presenti, personalmente o per delega, 30 dei 35 associati.

Segue la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Illustrazione delle ulteriori modifiche statutarie per adeguamento ai nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo Settore (CTS)

Il Presidente richiama quanto precedentemente presentato e discusso nell'Assemblee dei Soci degli anni 2019 e 2020 riguardo al nuovo Codice del Terzo Settore e rispetto alla prima modifica dello Statuto, avvenuta in data 22/06/2020, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

L'Associazione Coro Athena è stata iscritta dal 2011 nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Bologna (Iscrizione n. 751 del 06/04/2011), divenuto Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell'Emilia Romagna (Numero di Iscrizione 3266). Continuare ad essere APS, quindi Ente del Terzo Settore, e prevedere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) implica il rispetto della normativa che regola gli ETS e il possesso dei requisiti richiesti. Parallelamente si accede ad agevolazioni in termini economici, fiscali e di possibilità di sottoscrivere convenzioni con amministrazioni pubbliche.

Il Presidente comunica che lo Statuto approvato nel giugno 2020, inviato attraverso piattaforma telematica alla Regione Emilia Romagna, era in attesa della verifica ai fini della traslazione verso il RUNTS. Il 4 agosto sulla pec dell'Associazione è arrivata la comunicazione dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con oggetto "*PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. II.- SEZIONE B) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - ASSOCIAZIONE "CORO ATHENA APS" - CF 91271170374. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE EX ART. 31 CO. 8 DEL D.M. 106/2020*".

Il documento riporta che "dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla Vostra Associazione sono emersi motivi ostativi all'iscrizione: lo Statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente".

Il Presidente elenca e descrive i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

- negli articoli del Titolo III, relativo ai Soci, erano esclusi gli associati minorenni dal diritto di voto, sebbene espressamente ammessi all'Associazione. Deve essere esplicitato il concetto che era stato erroneamente sottinteso: "Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale". Inoltre, poiché gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo Statuto, "è necessario individuare quantomeno l'Organo preposto a ricevere le relative richieste nonché il termine entro il quale deve adempiere, al fine di assicurare l'effettività di tale diritto". L'organo individuato è il Presidente della Associazione e il termine previsto è di 20 giorni;
- all'articolo 13 lettera h) che indica, tra le entrate, "i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale" è necessario sostituire l'inciso "*volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali così come previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017*" con "*purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017*";
- l'articolo 17 deve essere corretto, integrando alcune delle competenze inderogabili dell'assemblea (art. 25 co. 1 del D. Lgs. 117/2017), mancanti o che erano indicate solamente in altri articoli dello Statuto.

Le ulteriori modifiche statutarie che il Consiglio porta in approvazione dell'assemblea hanno il solo fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, pertanto la modalità e la maggioranza sono quelle previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. In questo modo, inoltre, nonostante sia una seconda modifica, non dovrà essere sostenuto alcun costo di registrazione all'Agenzia delle Entrate né di marche da bollo (esenzione sia da imposta di registro che da bollo) ai sensi dell'art. 82 e 101 del Codice del Terzo settore Dlgs. 117/2017.

2. Approvazione delle modifiche allo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore

Il Presidente risponde ad alcune domande relative alle modalità di invio delle nuove modifiche e alla scadenza entro cui dare riscontro. Il nuovo Statuto, se approvato, dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate e spedito via pec; la scadenza sarebbe entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ma, grazie ad una sospensione, i 60 giorni vanno calcolati dal 15 settembre 2022.

Al termine, l'Assemblea approva le modifiche allo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Non avendo altro da discutere, l'Assemblea ordinaria viene sciolta alle ore 21:00.

Il presente verbale viene steso e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario
Alessandra Chierici

Alessandra Chierici

Il Presidente
Laura Zambonin

Laura Zambonin

Agenzia delle Entrate
Direzione Prov.le di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Paoco n° 1824 Serie 3
Versato € ESENTE con quietanza
P. IL DIRETTORE

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Filomena Casale)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonio Calasso





ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO ATHENA APS”

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. Denominazione.- È costituita l'Associazione culturale “Coro Athena APS”. L'Associazione culturale “Coro Athena APS” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” nonché del presente Statuto.

Art. 2. Sede.- L'Associazione ha sede legale in Bologna, via de' Musei n. 8. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Durata.- La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II: Scopo

Art. 4. Scopo.- L'Associazione persegue un interesse generale nella organizzazione e gestione delle attività culturali artistiche e ricreative di interesse generale così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 lett. d) e i) e in particolare essa persegue i seguenti scopi così disciplinati:

lett. d) art. 5 D.Lgs. n. 117 con riferimento all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) art. 5 D.Lgs. n. 117 con riferimento all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione “Coro Athena APS” persegue i propri scopi con le seguenti finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività culturali connesse con la musica corale intesa come mezzo gnoseologico e di svago dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del canto corale;



- lo studio e la ricerca di composizioni musicali e testi letterari sia sacri che profani considerati validi ai fini del messaggio musicale da proporre;
- la formazione di un repertorio di brani caratteristico ed esclusivo;
- la creazione di momenti di socializzazione fondati su principi di amicizia, svago e divertimento.

L'Associazione "Coro Athena APS" per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività; in particolare essa potrà:

- a) organizzare e promuovere convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film, istituzione di gruppi di ricerca e corali di varia natura;
- b) promuovere la produzione e la diffusione di software e di materiale multimediale audio e video;
- c) intrattenere rapporti con enti e istituzioni private e pubbliche, in particolare con il Museo Civico Archeologico di Bologna, che possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, nonché con associazioni che abbiano analoghe finalità;
- d) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti abilitati alla pratica del canto corale (sale da musica, sale per concerti, sale prova, ecc.), nonché di gestione di un gruppo orchestrale in grado di accompagnare il coro ed anche di realizzare un repertorio proprio.

Art. 5. Principi ispiratori.- L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Le attività dell'Associazione, dirette in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Titolo III: Soci

Art. 6. Tipi di soci.- L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari.

Art. 7. Soci fondatori.- Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori hanno carattere perpetuo, ma per il resto hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 8. Condizioni di ammissione dei soci ordinari.- Sono ammessi a far parte



dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Il numero dei soci è illimitato.

La qualità di socio non è trasmissibile.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La delibera di ammissione (o di rigetto motivato) deve esser comunicata all'interessato entro 60 giorni e annotata nel libro degli associati. In base alle disposizioni di legge 675/97 modificate dal nuovo GDPR n. 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni, dalla comunicazione del rigetto della domanda, al Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Obblighi dei soci.- Tutti i soci sono tenuti a pagare la quota di ammissione stabilita, nonché, per tutta la permanenza del vincolo associativo, il contributo annuale e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore

morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10. Diritti dei soci.- Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 11. Esclusione dei soci.- In caso di comportamento difforme dalle norme statutarie e regolamentari, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione della Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I soci esclusi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di espulsione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12. Recesso dei soci.- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, fax o e-mail da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV: Fondo comune – Esercizio sociale – bilancio

Art. 13. Fondo comune.- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) rimborsi;
- d) eredità, donazioni e lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche



finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di ammissione, dai contributi associativi annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, cioè attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera i), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14. Esercizio sociale e bilanci.- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno

entro il mese di aprile.

Essi dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Titolo V: Organi sociali

Art. 15. Organi sociali.- Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Titolo VI: Assemblea

Art. 16. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.- L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e da tutti i soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario. L'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, ovvero con avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax o e-mail a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo dell'adunanza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modificare lo statuto richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee. Le



deleghe devono essere scritte e firmate e contenere il nome del delegante e del delegato.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale insieme con il Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 17. Compiti dell'assemblea ordinaria.- L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Art. 18. Compiti dell'assemblea straordinaria.- L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Titolo VII: Consiglio Direttivo

Art. 19. Elezione e composizione.- Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere.



Se durante l'esercizio venisse a mancare per decadenza, dimissione o morte anche uno solo dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata a cura dei restanti Amministratori una nuova assemblea per la nomina di un nuovo organo Amministrativo. In questo caso i Consiglieri rimasti possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 20. Poteri del Consiglio Direttivo.- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Coro Athena APS".

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa e non tassativa potrà:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio d'esercizio che deve essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- stabilire gli importi delle quote di ammissione e dei contributi ordinari e straordinari;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 21. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità si dovrà rinviare la votazione ad una successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo.

Art. 22. Tesoriere.- Il Tesoriere cura la gestione della cassa e dei rapporti bancari dell'associazione e tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, i rendiconti preventivo e consuntivo e deve conservare tutti i libri sociali obbligatori previsti dalla riforma del terzo settore.

Art. 23. Vice presidente.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. La firma del Vice presidente farà fede sull'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VIII: Presidente

Art. 24. Poteri e legale rappresentanza.- Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui fa parte, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Titolo IX: Collegio dei probiviri

Art. 25. Elezione e composizione.- Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti in assemblea. Dura in carica tre esercizi.

Art. 26. Competenze.- Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Titolo X: Gratuità delle cariche elettive

Art. 27. Gratuità delle cariche elettive e rimborsi di spese.- Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio dei Probiviri compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Titolo XI: Presidente onorario

Art. 28. Nomina e poteri.- L'assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, anche non socio, il quale rimarrà in carica a tempo indeterminato.

A questi potranno essere assegnati, con delibera di Consiglio, di volta in volta, compiti di assistenza e coordinamento di particolari iniziative dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se nominato, potrà partecipare, senza diritto di voto se non socio, alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione.

Titolo XII: Scioglimento dell'Associazione

Art. 29. Nomina dei liquidatori.- Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 30. Devoluzione del patrimonio.- Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altri enti del terzo settore secondo quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo XIII: Clausola compromissoria

Art. 31. Clausola compromissoria.- Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra un socio e l'associazione in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione delle norme statutarie e di regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sarà deferita per la sua decisione ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

L'arbitrato avrà sede nel domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Titolo XIV: Rinvio residuale alla normativa vigente

Art. 32. Rinvio.- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente Statuto ha subito Revisioni ed integrazioni in data 01/04/2011 onde conformarlo alla L.R. 34/2002; in data 22/06/2020 e in data 10/10/2022 al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

